



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLECINE 2 - 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 - Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: [borbona@comune.borbona.rieti.it](mailto:borbona@comune.borbona.rieti.it) Indirizzo URL : [www.comune.borbona.rieti.it](http://www.comune.borbona.rieti.it)

Prot. 0004697

del 03/08/2020

## Reg. Ord. 58/2020

Rif. P. v. n. 22/2014 del 04/08/2014

Al Sig. [REDACTED]

**OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689)**

### IL SINDACO

**Visto** il verbale di accertamento di violazione amministrativa del 04/08/2014, n. 22/14 Reg. Comando Stazione Forestale di Borbona, elevato a carico del Sig. [REDACTED]

[REDACTED], per violazione ex art. 84, comma 2, R.G. Lazio 28/10/2002 n°39. Segnatamente, gli operanti forestali in servizio il 23 luglio 2014 alle ore 10.10 in località "Pratelle" del Comune di Borbona (RI) accertavano che: *"il rubricato assegnatario del lotto n°65 dell'uso civico del Comune di Borbona, stagione silvana 2012/2013, non ha provveduto al concentramento e/o sgombero della tagliata dai prodotti legnosi su una superficie ragguagliata di mq 725 per un quantitativo di legname stimato in tonnellate 2,3. Il taglio risulta essere stato regolarmente autorizzato dagli Enti competenti"*.

**Premesso** che il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

**Considerato** che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

**Preso atto** che il succitato verbale di accertamento di violazione amministrativa è stato regolarmente notificato ai sensi di legge e nei termini previsti dall'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore, come sopra generalizzato, mediante notifica del verbale a mani proprie in data 14.08.2014;

**Considerato** che il suddetto verbale di accertamento prevedeva possibilità di effettuare entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'atto il pagamento in misura ridotta più favorevole al trasgressore, pari ad Euro 172,15 (centosettantadue/15);

**Dato atto** che l'interessato non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689;

**Preso atto** che la parte interessata ha espresso per iscritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981, richiesta di essere sentito/a personalmente dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;

**Constatato** che l'interessato/a si è avvalso/a della facoltà di produrre per iscritto ed ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 proprie memorie difensive, in cui ha contestato, in estrema sintesi, l'impossibilità di accedere con mezzi meccanici alle superfici oggetto di taglio in quanto impraticabili viste le abbondanti piogge; chiedeva, altresì, audizione personale.

**Rilevato** che le anzidette deduzioni offerte dal trasgressore sono state depositate in data 01.09.2014 con nota avente protocollo n°3221;

**Considerato** che i succitati scritti difensivi sono stati adeguatamente esaminati;

**Esaminato** il rapporto e controdeduzioni del Corpo Forestale dello Stato laddove si evidenziava che: *“nell'area di taglio n° 3, assegnata dal Comune per i lotti dal n°64 al n°100, sono state accertate solo n. 8 sanzioni amministrative e che lo stesso Comune con Ordinanza n. 47 del 11/10/2013 ha data come ultimo termine per le operazioni di taglio e sgombero il 15/06/2014. Pertanto si ribadisce quanto esposto nel verbale di accertamento di cui in oggetto che è stato correttamente redatto....”*;

**Ritenuto** che dalla complessiva valutazione degli atti risulta fondato e provato l'accertamento della violazione di cui sopra;

**Valutate** le modalità di calcolo del *quantum* della sanzione da irrogare specificate nel verbale di accertamento n. 22/14 del 04/08/2014;

**Rilevato** che l'art. 84, comma 2, della L.R. Lazio del 28.10.2022 n°39 prevede per la violazione *de qua* una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 516,46 oltre agli aumenti previsti dall'art. 139, comma 1, lett C) del regolamento regionale Lazio n°7/2005;

**Ritenuto** di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura minima edittale prevista, pari alla somma di euro 103,29 (centotre/29), oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di euro 18,30 (diciotto/30);

**Ritenuto:** - che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

- che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al verbale di accertamento n. 22/14 Reg. Comando Stazione Forestale di Borbona, in quanto notificato al trasgressore mediante notificazione a mani dello stesso, entrato nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi, nella sua disponibilità;

- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;

- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981;

**Visto** l'art. 18 della Legge 689/1981;

**Visto** il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il D.L. 189 del 17.10.2016 conv. In Legge 229 del 15.12.2016;

## ORDINA

al Sig. [REDACTED]

[REDACTED], di versare la somma di Euro 103,29 (centotre/29) quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 84, comma 2, L.R. Lazio 28.10.2002 n° 39 per la violazione dell'art. 67 Reg. Reg.le n°7/05, oltre ad Euro 18,30 (diciotto/30) per spese di procedura e notifica del presente atto, per un totale, quindi, di Euro 121,59 (centoventuno/59)

## INGIUNGE

al Sig. [REDACTED]

[REDACTED], di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 121,59 (centoventuno/59) mediante versamento a mezzo di c/c postale n. 14984025 intestato a Comune di Borbona – Servizio Tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.

Nella causale dovrà essere specificato: **“Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 58/2020 rif. Verbale Amministrativo n. 22/14 del 04/08/2014”**.

## AVVERTE

- che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, opposizione avanti al Giudice di Pace di Rieti, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 22 e 22 bis della Legge 689/1981;
- che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Borbona per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità del trasgressore, nonché inviata per competenza alla Regione Lazio – Area Federalismo Fiscale – ai sensi dell'art. 5 L.R. 30/94.

Dalla residenza Municipale li, 03/08/2020

Il Sindaco  
Maria Antonietta Di Gaspare